



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia AMAT c/Basile E. per danno biologico - Nomina C.T.P.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce :

Con deliberazione n° 335 del 29 dicembre 1993 la Commissione Amministratrice affidava all'avv. Salvatore De Franco l'incarico per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Basile Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Sibilla, inteso ad ottenere il risarcimento del c.d. danno differenziale, a seguito di infortunio sul lavoro durante l'espletamento del proprio turno di lavoro, e la conseguente condanna dell'AMAT a risarcire la somma di £ 70.000.000.

Successivamente, con nota del 18.06.1998 inviata all'avv. De Franco, l'avv. Sibilla proponeva una transazione della controversia mediante il pagamento, a favore del ricorrente sig. Basile Emanuele, a saldo e stralcio, della somma complessiva di £ 35.000.000, comprensiva di spese legali.

Conseguentemente, con nota aziendale, prot. n° 07.07.1998, si è ritenuto necessario ed opportuno chiedere all'avv. De Franco un parere sulla proposta transattiva innanzi citata.

Con nota del 10 settembre 1998, prot. aziendale n° 9342, l'avv. De Franco, dopo aver ampiamente argomentato sugli aspetti della controversia, ritiene opportuno far espletare una perizia medico legale, eventualmente in sede stragiudiziale, sulla persona del Basile, per avere gli elementi di valutazione specifici prima di giungere ad una definizione transattiva della controversia.

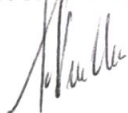
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- ritenuto poter accogliere il suggerimento dell'avv. Salvatore De Franco relativo alla nomina di un Consulente tecnico di parte;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di nominare, per i motivi espressi dall'avv. Salvatore De Franco, legale dell'Azienda, con propria nota del 10.09.1998, quale consulente tecnico di parte nella controversia AMAT c/Basile Emanuele, il dott. D'Amicis Francesco, con studio in Taranto alla via Fiume, 5;
- di porre la presuntiva spesa di £ 400.000, oltre eventuali oneri se dovuti, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **30 SET. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. 
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 06/ottobre/1998

Prot. n° : Dir/ 2318/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Il v. 6.10.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 settembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 -
271 - 272 - 274 - 275 - 277.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, 07/07/1998

Prot. n° : Dir/.....

1118/98

Egr.

Avv. Salvatore De Franco

Via Pio XII, n°15

74100 TARANTO

OGGETTO : Basile Emanuele c/ AMAT (danno biologico).

Si fa seguito alla Sua nota del 29/06/1998, con la quale ha trasmesso copia della lettera inviataLe dall'Avv. Claudio Sibilla, legale del sig. Basile Emanuele, per chiederLe un parere sulla proposta transattiva ivi formulata.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, 06/ottobre/1998

Prot. n° : Dir./.....2326/98.....

Preg.mo
Dott. Francesco D'Amicis
Via Fiume, 5

74100 TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo copia della deliberazione n° 272 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 settembre u.s., con cui si conferisce alla S.V. il mandato di Consulente Tecnico di Parte nella controversia giudiziaria per il riconoscimento del danno biologico, promossa dal dipendente Basile Emanuele c/AMAT.

Si fa presente all'uopo che il legale difensore dell'Azienda è l'Avv. Salvatore De Franco, via Pio XII, 15 - Taranto, e che la causa de qua sarà chiamata nell'udienza del 1° dicembre 1998.

Per eventuali informazioni in merito alla questione pregasi contattare il legale dell'Azienda, avv. Olimpia Cimaglia, reperibile al n° telefonico 7356214.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. (099) 338007 - TELEFAX (099) 338077 - E-mail: defranco@tin.it

Avv. ALESSANDRO D'AMBROSIO
Cod. Fisc.: DMB LSN 68102 L049U

A. M. T. - TARANTO

107. Arrivo n° 9342

di 14 SET. 1998

Dirigente Ammin.vo ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☒

Area Personale ☒

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

☐
☐
☐
☐

[Signature]

T A R A N T O

conto, dal ricorso, di quanta parte della somma richiesta si riferisse al danno "differenziale" e quanta parte al danno biologico.

Nella udienza del 7/2/1995 sono stati escussi gli unici due testi indicati dalle parti.

Il sig. Mancini Donato ha dichiarato di non essere in condizione di rendere testimonianza, poichè non era presente al momento dell'infortunio.

Il sig. Fornaro Vincenzo, conducente del mezzo, ha dichiarato che dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri, si stava recando con l'autobus al deposito, allorchè, nell'abitato di Talsano, in via Vittorio Emanuele, "il mezzo da me condotto incontrò un profondo dislivello della strada non segnalato; preciso che, come sempre accade dopo lo scarico dei passeggeri, conducevo il mezzo con una velocità leggermente superiore al solito e non ebbi modo di evitarlo ...".

Lo stesso Fornaro ha altresì dichiarato che "il sedile del bigliettaio, ove era seduto il Basile, non è ammortizzato".

Il Pretore, all'esito della prova testimoniale, aveva fissato l'udienza dell'11/6/1996 per la discussione sull'ammissione o meno della CTU richiesta dalla controparte; la discussione non è mai avvenuta, perchè, a seguito di trasferimento del dott. Fischetti ad altro ufficio, il ruolo fu a suo tempo "congelato".

La causa sarà chiamata nell'udienza dell'1/12/1998 innanzi il Pretore dott. Sodo, al quale è stato di recente assegnato il ruolo del dott. Fischetti.

Sulla base degli elementi di fatto accertati non ritengo che sia configurabile una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., poichè tra le misure che "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro" non sembra possa rientrare quella di dotare ogni singolo sedile (perchè solo quello del bigliettaio ?) di meccanismo ammortizzatore.

D'altra parte il Basile non ha allegato che gli ammortizzatori del mezzo non fossero idonei e sul punto non vi è stata alcuna discussione.

La responsabilità aziendale potrebbe, peraltro, ravvisarsi ai sensi dell'art. 2049 c.c., secondo il disposto del quale "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

A tale proposito va posto in rilievo che il Fornaro, pur asserendo che la buca non era segnalata, ha in qualche modo ammesso una propria responsabilità affermando di aver tenuto una velocità leggermente superiore al solito, a causa della quale non aveva potuto evitare il dislivello.

Per questo motivo ritengo consigliabile, in astratto, la transazione.

In concreto non ho elementi per un parere specifico sulla proposta dell'avv. Sibilla, poichè la valutazione Inail non solo non fa stato nel nostro processo, ma neppure è utilizzabile parametralmente, non essendovi coincidenza tra il danno biologico e quello di cui alle tabelle.

Si potrebbe astrattamente (e grossolanamente) dire che il 33% Inail può far ritenere la esistenza di un danno biologico del 20% circa.

Per quel che riguarda la quantificazione, siamo in un ambito equitativo, ed esiste difformità nell'operato dei vari giudicanti: si oscilla da £ 1.200.000 al punto percentuale, sino a £ 2.000.000.

Non conosco le quantificazioni del dott. Sodo.

Nel nostro caso, poi, vi è da considerare che solo in parte la responsabilità può ascriversi al conducente del mezzo, dovendosi ritenere la colpa preponderante, e comunque concorrente dell'Ente proprietario della strada.

Sintetizzando, e ritenuto che la via della transazione sia da percorrere, occorre che la controparte riveda la propria proposta, alla luce di quanto sopra esposto.

Ritengo peraltro la opportunità di far espletare una perizia medico legale, eventualmente in sede stragiudiziale, sulla persona del Basile, per avere gli elementi di valutazione specifici.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed invio distinti saluti.

avv. Salvatore De Franco:



STUDIO LEGALE C. SIBILLA - S. SAVINI

74100 TARANTO - Viale Virgilio, 138 - Tel. e Fax (099) 735.33.78

AVV. CLAUDIO SIBILLA

AVV. SANTA SAVINI

Taranto, 18/06/98

Telefax n.099/338077

Egr. Sig.

Avv. Salvatore DE FRANCO

Via Pio XII, 15

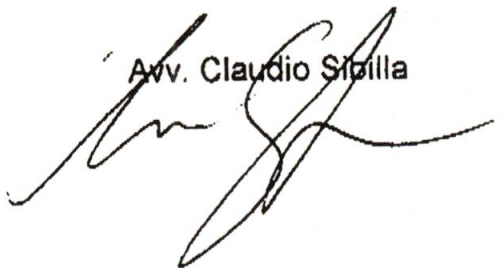
74100 TARANTO**OGGETTO:** Basile Emanuele c/ AMAT - proposta di transazione.

In relazione al giudizio in oggetto il mio cliente mi incarica di sondare la disponibilità dell'AMAT ad una transazione della controversia.

Pertanto, al solo fine di evitare l'alea processuale e per non gravare l'azienda di ulteriori spese giudiziarie, in nome e per conto del Sig. Basile con la presente propongo di definire bonariamente il giudizio mediante il pagamento a saldo e stralcio della complessiva somma di L.35.000.000 comprensiva di spese legali.

In attesa di un cortese riscontro, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Avv. Claudio Sibilla





A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi alla Pretura del Lavoro dipendenti MAIANO Filippo e BASILE Emanuele - Resistenza - Mandato difesa A.M.A.T. allo avv. Salvatore DE FRANCO.

L'anno millenovecentonovant**atre**, il giorno **29 (ventinove)** del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **12.00** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Carlo M. LATORRE (a.g.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Angelo GIUDETTI - PRESIDENTE	3. Vincenzo CHIARELLI
4. Arturo MASI (a.g.)	5. Eduardo MURIANO (a.g.)
6. Giuseppe NARDELLI	7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing. xxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTI** i ricorsi alla Pretura del Lavoro prodotti dai dipendenti **MAIANO Filippo** e **BASILE Emanuele**, rappresentati e difesi dal dr. proc. **Claudio SIBILLA**, con i quali chiedono il risarcimento del cosiddetto danno differenziale a seguito di infortuni sul lavoro durante lo

espletamento del proprio servizio di lavoro e la conseguente con-
danna dell'AMAT a risarcire loro rispettivamente le somme di ==
f.50.000.000.= e f.70.000.000.=;

- TENUTO CONTO che vi sono i presupposti per contrastare le tesi =
dei ricorrenti;
- CONSIDERATO che il Pretore adito ha fissato le udienze di discus-
sione per il giorno 1°/febbraio/1994;
- RITENUTO, quindi, doversi costituire in giudizio affidando la di-
fesa dell'Azienda ad un legale particolarmente esperto in mate-
ria;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore
di Esercizio

DELIBERA

- di resistere ai giudizi in narrativa accennati promossi dai di-
pendenti MAIANO Filippo e BASILE Emanuele, rappresentati e dife-
si dal dr. proc. Claudio SIBILLA, affidando l'incarico per la
difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Salvatore DE FRANCO;
- di porre la spesa presuntiva di f.2.000.000.= (duemilioni), in
caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese
del giudizio e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsio-
ne economico per l'esercizio 1993, alla voce di conto "Consulen-
ze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese
per prestazioni di servizi".-

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 10/Gennaio/1994.=

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 25/Gennaio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia

di Taranto, con atto prot. n. 246.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)